AGENZIA
DELLE ENTRATE
Milano DP I
05/09/2023
N.ro. 65130
Serie 1T
Esatti € 356,00

N. 172143 di Repertorio N. 33115 di Raccolta

ATTO DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di settembre.

5 settembre 2023

In Milano, presso il Politecnico di Milano, in Piazza Leonardo da Vinci n. 32.

Dinanzi a me Valerio Tacchini, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è presente la:

- Professoressa **SCIUTO Donatella**, nata a Varese il giorno 5 gennaio 1962, domiciliata per la carica presso la sede di cui *infra*, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Rettore in rappresentanza del **"Politecnico di Milano"**, con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, iscritto presso il competente registro delle imprese con il numero di codice fiscale 80057930150, P.IVA n. 04376620151, R.E.A. n. MI-1809224, ente di diritto italiano, munita degli occorrenti poteri in forza dell'atto di nomina.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, la quale mi chiede di depositare nei miei atti affinché provveda alla registrazione, al deposito ed iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ed ai competenti uffici ed abbia a rilasciarne copie, estratti e certificati i seguenti documenti ovvero il provvedimento del **"Politecnico di Milano"**, prot. n. 0195399 del 28 agosto 2023 portante il nuovo statuto della **"Fondazione Politecnico di Milano"**, con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, iscritto presso il competente registro delle imprese con il numero di codice fiscale 97346000157, P.IVA n. 04080270962, R.E.A. n. MI-1874056.

Aderendo alla fattami richiesta ritiro detto documento che allego al presente atto sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

Omessa la lettura di quanto allegato per espressa rinuncia della comparente.

La comparente espressamente mi autorizza a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte da persona di mia fiducia e con mezzo meccanico a sensi di legge su un foglio per due pagine non complete, ho dato lettura alla comparente la quale da me richiesto lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore nove e cinque circa.

F.to Donatella SCIUTO

F.to Valerio Tacchini Notaio

APOSTOLO & TACCHINI
NOTAI ASSOCIATI

POLITECNICO
MILANO 1863

Allegato "A" al rep. n. 172143/33115

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168, e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 23.12.2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'art. 59, comma 3, dedicato all' "Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa", e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 24.5.2001, n. 254, e successive modificazioni, con cui è stato emanato il Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni in Legge 30.07.2010, n. 122, e in particolare l'art. 6 -comma 5 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", e la conseguente modifica di statuto della Fondazione Politecnico, approvata con D.R. Rep. n. 2202 – Prot. n. 23348 del 15.09.2011, previo parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota del Direttore Generale del Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca...-Ufficio VI, prot. n. 2725 dell'8.09.2011;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano, emanato con D. R. n. 623/AG del 23 febbraio 2012, e in particolare l'art. 5 " Autonomia", comma 5, riferito alla disciplina per la costituzione di una Fondazione universitaria del Politecnico di Milano;
- VISTO il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario" ed in particolare l'art. 19, comma 4, relativo alla composizione del Collegio dei revisori legali delle Fondazioni universitarie, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 120/2020;
- VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano, in data 28.02.2022, previa deliberazione del Senato Accademico del 21.02.2022, relativamente all'approvazione di modifiche all'art. 16 "Collegio dei revisori dei conti" e di parziali modifiche agli artt. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 e 23 dello Statuto della Fondazione Politecnico di Milano, finalizzate all'adeguamento dello Statuto alle previsioni di cui al D.L. 76/2020, sopra citata;
- VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano, in data 27.09.2022, previa deliberazione del Senato Accademico del 19.09.2022, relativamente all'approvazione di ulteriori modifiche all'art. 16 "Collegio dei revisori dei conti" dello Statuto della Fondazione Politecnico di Milano;
- VISTE le note rettorali, rispettivamente prot. N. 45281del 07/03/2022 e prot. N. 222808 del 28/09/2022, inviate via p.e.c., anche ai sensi dell'art. 3bis, L. n. 241/90 e s.m.i., con le quali qs Ateneo chiedeva al Ministero dell'Università e della Ricerca, i prescritti pareri di rito, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 254/2001;
- RILEVATO che a tutt'oggi, i pareri richiesti, non sono pervenuti a qs Amministrazione, né sono state rappresentate esigenze ulteriori o richieste di integrazione a supporto della documentazione inviata con le missive rettorali sopra descritte;
- VISTI gli art. 17 bis e 20 della L. n. 241/90 e s.m.i., relative alla disciplina del silenzio assenso nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche;

- RAVVISATA la necessità di provvedere;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate nelle premesse, lo Statuto della Fondazione Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. Rep. 2202 del 15.09.2011, è modificato agli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20 e 23.

Nel testo dello Statuto che si riporta integralmente di seguito, le modifiche apportate sono contrassegnate in *corsivo*.

Art. 1
Denominazione, sede e natura giuridica

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254, *e s.m.i.*, la Fondazione denominata "Fondazione Politecnico di Milano", con sede in Milano.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254, e in particolare dall'articolo 1, la Fondazione ha come ente di riferimento il Politecnico di Milano, di seguito indicato come "Politecnico".
3. Il presente Statuto è preventivamente deliberato dal Politecnico. Eventuali modifiche sono parimenti deliberate dal Politecnico.
4. In tutti i casi in cui sono previste deliberazioni ed approvazioni da parte dell'Ente di riferimento, le stesse si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione del Politecnico.
5. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro ed opera nell'esclusivo interesse dell'ente di riferimento, destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati.

Art. 2
Scopi

1. Scopi della Fondazione sono:

   a) Promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica locale ai fini di sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questa e il Politecnico.

   b) Valorizzare l'attività di ricerca e di formazione del Politecnico, anche con riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, svolgendo funzioni di promozione e di sostegno, nonché di previsione in materia tecnologica e formativa anche tramite l'istituzione di osservatori permanenti.

   c) Promuovere e sviluppare l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione del Politecnico tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri istituti nazionali e stranieri, con amministrazioni e organismi internazionali e in genere con operatori economici e sociali pubblici e privati, *anche partecipando alla predisposizione e realizzazione di appositi progetti internazionali di cooperazione allo sviluppo di interesse del Politecnico.*

   d) Promuovere iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, dello sviluppo di nuova imprenditorialità e della qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche e della tutela della proprietà intellettuale.

   e) Gestire attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché l'espletamento di servizi funzionali alle stesse.

   f) Promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e le richieste di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi del Politecnico e della Fondazione.

   g) Promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la partecipazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale.

2. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Art. 3
Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 la Fondazione può svolgere, a favore e per conto del Politecnico, fra le altre le seguenti tipologie di attività:

a) la promozione e il sostegno finanziario delle attività didattiche, formative e di ricerca;

b) la promozione e lo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca;

c) la realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;

d) l'organizzazione di stage e di altre attività formative, nonché iniziative di formazione a distanza;

e) il sostegno alle attività di cooperazione scientifica e culturale del Politecnico con istituzioni nazionali e internazionali; *e alle attività di cooperazione allo sviluppo mediante predisposizione, realizzazione e supporto a progetti internazionali;*

f) il supporto allo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche nonché la valorizzazione dei risultati delle ricerche anche tramite la tutela delle proprietà intellettuali e lo sviluppo di nuove imprese a base tecnologica;

g) l'amministrazione e la gestione di beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché di strutture universitarie affidate in gestione;

h) la progettazione, realizzazione e la gestione di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività universitaria;

i) la promozione di seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali e la partecipazione ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;

j) la stipulazione di contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati nonché la realizzazione di laboratori e centri di ricerca università-impresa dedicate a specifiche aree tecnologiche ed applicative;

k) l'attività di alta consulenza, direttamente e tramite convenzioni, contratti, accordi e intese con soggetti pubblici e privati;

l) la partecipazione ad iniziative di sostegno all'attività di ricerca e di gestione operativa di strutture scientifiche tecnologiche di altre Università o di altre strutture ed enti di ricerca, anche tramite convenzioni con soggetti terzi.

Art. 4
Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai contributi in denaro e beni mobili ed immobili conferiti dai Fondatori, espressamente destinati al patrimonio;

b) dai conferimenti e dalle contribuzioni corrisposte dai "partecipanti istituzionali" e dai "partecipanti", nella misura che il Consiglio di amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant'altro da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento del Politecnico, dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

d) dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

e) dagli utili che il Consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio;

f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:

a) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

b) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
c) dai corrispettivi per le prestazioni di cui agli artt. 3 e 18 del presente Statuto;
d) dai contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o Amministrazioni pubbliche, nonché dai contributi di fondi strutturali europei.

Art. 5
Fondatori

1. Sono "Fondatori" il Politecnico e gli altri soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione.
2. I Fondatori, individuati e nominati dal Politecnico sono le persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme ritenute idonee dal Politecnico per un valore complessivo non inferiore a€ 2.500.000 che potrà essere messo a disposizione della Fondazione nel tempo massimo di un quinquennio.
Possono successivamente divenire Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione contribuiscano al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme ritenute idonee dal Politecnico nella misura sopra indicata che verrà rivalutata annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione del Politecnico e con le medesime modalità. Il giudizio di ammissione è inappellabile e insindacabile.
3. I Fondatori possono richiedere che i contributi di cui al comma precedente siano utilizzati per iniziative di interesse del Politecnico da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

Art. 6
Partecipanti istituzionali

1. Assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali" alla Fondazione: gli enti ed amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività o in beni o servizi materiali o immateriali od in altre forme ritenute idonee dal Politecnico su base annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
2. La qualifica di Partecipante istituzionale è attribuita dal Politecnico, previo gradimento espresso dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, *ovvero su iniziativa del Consiglio medesimo.*
3. La qualifica di Partecipante istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato.
4. I Partecipanti istituzionali possono richiedere che i contributi di cui al comma precedente siano utilizzati per iniziative di interesse del Politecnico da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.
5. I Partecipanti istituzionali, convocati in apposita riunione dal Presidente della Fondazione, istituiscono, con deliberazione comune adottata a maggioranza ed individuandone il Presidente, un Comitato dei Partecipanti Istituzionali, avente il compito di formulare proposte relative allo sviluppo dell'attività della Fondazione. Il Presidente del Comitato è membro di diritto del Comitato Scientifico della Fondazione. La Sua partecipazione all'assemblea dei Fondatori è disciplinata dall'art. 11 del presente Statuto.

Art. 7
Partecipanti

1. Assumono la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche e giuridiche private, singole o associate, e gli enti ed amministrazioni pubbliche che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o servizi, ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può determinare con regolamento, l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.
3. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può attribuire la qualifica di "Partecipante onorario" a persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che abbiano contribuito in maniera rilevante e significativa con mezzi e risorse allo sviluppo del Politecnico con particolare riferimento agli obiettivi della Fondazione.

Art. 8
Organi

1. Sono organi della Fondazione:
   - il Presidente;
   - il Consiglio di amministrazione;
   - il Collegio dei revisori *legali* dei conti;
   - il Comitato scientifico;
   - l'Assemblea dei Fondatori.
2. La durata di tutti gli organi della Fondazione è di quattro anni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 9
Presidente

1. Il Presidente è designato dal Politecnico.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 15. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. Coadiuvato dal Direttore generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esercita i poteri delegatigli dallo stesso Consiglio. *Propone al Consiglio di Amministrazione i membri del Collegio dei revisori legali dei conti, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 16.* Il Presidente ha facoltà di delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri ed ha altresì facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni; intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.
3. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri uno o più Vice presidenti che fanno le veci del Presidente in caso di assenza od impedimento.
5. Il Presidente può nominare tra i Vice presidenti un Vice presidente vicario.
6. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vice presidenti le funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano del Consiglio.
7. Il Presidente e i Vice presidenti possono essere rinominati ed hanno diritto ad un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, nonché al rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 10
Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti compreso tra i cinque e gli undici o l'eventuale numero massimo di componenti, se inferiore ad undici, che sia imposto da inderogabili norme di legge. Il Politecnico determina il numero dei Componenti il Consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione di tale Ente di riferimento.

I Componenti del Consiglio sono così designati:
   a. la maggioranza dei suoi membri, fra i quali il Presidente, è designata dal Politecnico;
   b. un membro è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

c. i rimanenti membri sono designati dagli altri Fondatori con le modalità previste al successivo articolo 11.

2. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano di diritto il Rettore del Politecnico di Milano ed il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori, senza diritto di voto. Possono inoltre partecipare alle medesime riunioni, a seguito di espresso invito del Presidente e senza diritto di voto, anche i Rappresentanti dei Fondatori diversi dal Politecnico ed il Presidente del Comitato dei Partecipanti istituzionali.

3. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è *nominato*, in conformità alle designazioni di cui al comma *1*, con decreto del Rettore del Politecnico.

4. Qualora le designazioni da effettuarsi da parte di soggetti diversi dal Politecnico non siano formalizzate entro sessanta giorni dall'invito del Presidente uscente ai soggetti che debbono procedere, a norma del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione può essere validamente costituito con la presenza dei soli membri designati dal Politecnico ai sensi del comma *1*, fatta salva la facoltà degli altri aventi titolo di procedere comunque alle designazioni di propria competenza. In tal caso si provvede all'integrazione del Consiglio con il decreto rettorale previsto dal comma 3.

5. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere rinominati.

6. In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto che l'aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della Fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

7. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

Art. 11
Assemblea dei fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta da un rappresentante designato da ciascun Fondatore diverso dal Politecnico.

2. L'Assemblea elegge al proprio interno il Presidente della stessa nonché uno o più Vice presidenti che, in ordine di anzianità, ne fanno le veci, in caso di rispettiva assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vice presidenti le funzioni vengono esercitate dal più anziano tra i componenti dell'Assemblea presenti.

3. Alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori *partecipano* di diritto, *senza diritto di voto*, il Presidente del Comitato dei Partecipanti istituzionali, *e il Rettore.*

4. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) *designare* i membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 10 - 1 ° comma lettera c);

b) *esprimere un parere obbligatorio sulla proposta da parte del Presidente della Fondazione, ai sensi del 2° comma dell'articolo 16, relativa alla nomina: del Presidente e dei* supplenti del Collegio dei revisori *legali* dei conti;

c) esprimere raccomandazioni al Consiglio di amministrazione sulle linee generali dell'attività della Fondazione e sui relativi obiettivi e programmi;

d) esprimere parere obbligatorio sul bilancio preventivo annuale *sottoposto all'approvazione del* Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 12, *comma 2*, lettera c);

e) esprimere parere obbligatorio sul bilancio consuntivo annuale *sottoposto all'approvazione del* Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 12, *comma 2*, lettera c);

f) proporre al Consiglio di amministrazione specifiche iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione;

g) indicare, ai fini della determinazione da parte del Consiglio di amministrazione prevista dall'art. 12, *comma 2,* lettera *i)*, i contributi al fondo di gestione.

5. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate almeno una volta l'anno sia per gli adempimenti di cui alle lettere d) e g), sia per l'adempimento di cui alla lettera e); per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) è convocata entro quattro mesi prima della scadenza dei rispettivi organi; le relative nomine devono comunque essere effettuate entro trenta giorni dalla scadenza dei medesimi.

6. Per gli argomenti di cui alle lettere c) e f), l'Assemblea viene integrata con i membri del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

7. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
8. In prima applicazione e fino all'elezione del Presidente e dei Vice presidenti, l'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione.
9. La convocazione si effettua con lettera raccomandata *o tramite posta elettronica certificata* contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, *o* telefax, *o* via e-mail, *o posta elettronica certificata da spedirsi* almeno due giorni prima da quello della data di riunione.
10. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Se è previsto nell'avviso di convocazione, la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori può avvenire, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione:

a. anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori si considerano tenute nel luogo in cui è stata convocata e nel quale deve essere presente anche il segretario;

b. o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori si considerano tenute nel luogo nel quale si trova il segretario.

Art. 12
Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare il Consiglio:

a) fissa, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;

b) elabora il piano pluriennale dell'attività della Fondazione sulla base delle linee guida definite dal Politecnico e delle raccomandazioni dell'Assemblea dei Fondatori, nonché il piano di attività annuale della Fondazione;

c) approva il bilancio preventivo (budget previsionale economico-finanziario) di ciascun anno solare entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Approva il bilancio consuntivo nei termini e con le modalità previste dall'art. 20 del presente statuto;

d) nomina il Direttore generale, definendone, in relazione a quanto previsto all'art. 14, le relative incombenze, attribuzioni e trattamento economico, nonché la durata dell'incarico;

e) nomina o revoca i membri del Comitato scientifico, determinando il relativo gettone di presenza;

f) *nomina i membri del Collegio dei revisori legali dei conti, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 16;*

g) ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente, con l'eccezione di quelli indicati ai punti da a) a *f)* del presente articolo, che rimangono di esclusiva competenza del Consiglio;

h) delibera lo svolgimento di specifiche iniziative anche su proposta del Politecnico, dell'Assemblea dei Fondatori nonché di singoli componenti della stessa;

i) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, previo gradimento del Politecnico, e stabilisce l'ammontare dei contributi al fondo di gestione di cui all'art. 11 lett. g) a carico di Fondatori, partecipanti istituzionali e partecipanti, sentite le indicazioni dell'Assemblea dei Fondatori;

j) amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;

k) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;

l) elabora e approva eventuali regolamenti interni.

3. Per consentire al Politecnico la verifica delle proprie attività, la Fondazione sottopone annualmente al Politecnico un rapporto sullo stato di attuazione delle attività e lo trasmette anche all'Assemblea dei Fondatori.

Art. 13
Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione si effettua con lettera raccomandata *o tramite posta elettronica certificata* contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, *o* telefax, *o* via e-mail, *o posta elettronica certificata da spedirsi* almeno due giorni prima da quello della data di riunione.
3. Per la validità delle determinazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, tra cui almeno la maggioranza dei componenti designati dal Politecnico, tra i quali il Presidente.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. *Se è previsto nell'avviso di convocazione, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione:*

a. anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso le riunioni Consiglio di amministrazione si considerano tenute nel luogo in cui è stata convocato e nel quale deve essere presente anche il segretario;

b. o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso le riunioni del Consiglio di amministrazione si considerano tenute nel luogo nel quale si trova il segretario.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere nominato anche fra persone esterne al Consiglio in caso di assenza o impedimento del Direttore generale e degli eventuali vicari.

7. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, un'indennità fissa annua e un gettone per la partecipazione alle riunioni nella misura concordata con il Politecnico.

Art. 14
Direttore generale

1. Il Consiglio di amministrazione nomina, su proposta del Presidente, un Direttore generale che ha i seguenti compiti:

a) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione;
b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
c) esercita le funzioni di gestione tecnico-amministrative della Fondazione delegate dal Presidente ed ha facoltà di nominare, sentito il Presidente, fino a due Vice direttori generali;
d) predispone il bilancio preventivo (budget revisionale economico-finanziario) e il bilancio consuntivo in maniera conforme ai termini previsti dall'art. 12 e dall'art. 20 del presente statuto;
e) sottoscrive gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione o adottati dal Presidente.

Art. 15
Legale rappresentanza

1. Il Presidente della Fondazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.
2. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche ai Vice presidenti che, senza necessità di delega, sostituiscono il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma dei Vice presidenti fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
3. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli consiglieri cui il Consiglio di amministrazione abbia delegato parte dell'esercizio dei propri poteri, nei limiti della delega.

Art. 16

Collegio dei revisori *legali* dei conti

1. Il Collegio dei revisori legali dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale. Svolge inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis Codice civile.

Il Collegio è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, secondo le disposizioni che seguono.

2. Il Collegio dei revisori legali dei conti è costituito da 3 componenti titolari, incluso il Presidente, e due componenti supplenti. Il Presidente della Fondazione sottopone al Consiglio, per le successive deliberazioni di nomina, la seguente composizione del Collegio:

- *Il Presidente del Collegio e due componenti supplenti, individuati dallo stesso Presidente della Fondazione tenendo conto del parere obbligatorio, di cui all'articolo 11 comma 4 lettera b), espresso dall'Assemblea dei Fondatori;*
- *due componenti titolari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'Università e della Ricerca; individuati, prioritariamente, tra i propri dipendenti.*

3. Tutti i componenti del Collegio dei revisori legali dei conti, titolari e supplenti, devono essere in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. Il Presidente deve, altresì, aver svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.

4. I componenti il Collegio possono essere confermati nell'incarico. Ai membri titolari del Collegio dei revisori legali dei conti spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

5. Il Collegio dei revisori legali dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o i due componenti titolari. Delle riunioni del Collegio dei revisori legali dei conti deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori legali dei conti, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.

6. I componenti del Collegio dei revisori legali dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei revisori legali dei conti si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Art. 17

Comitato scientifico

1. È organo consultivo della Fondazione, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri da un minimo di 10 fino ad un massimo di 20, compresi il Presidente della Fondazione ed il Presidente del Comitato dei Partecipanti Istituzionali.

Il Consiglio di amministrazione *della Fondazione*, su proposta del Presidente sceglie e nomina i membri *del Comitato scientifico* tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione. Un componente è designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e tre componenti - *uno dei quali, salvo sua previa rinuncia o dimissione, è il Presidente pro tempore del Consiglio degli Studenti* - sono designati dal Senato accademico del Politecnico. *In caso di dimissioni di un compente del Comitato scientifico, la sua eventuale sostituzione avverrà nel rispetto dei diritti di designazione previsti dal presente comma.*

2. Il Comitato scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di amministrazione richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili. Il Comitato scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, per esaminare il programma annuale delle attività predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio di amministrazione abbia ad approvarlo sentito

anche il parere del Comitato scientifico. Alle riunioni del Comitato scientifico, presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato, può assistere il Direttore generale.
3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato scientifico si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Art. 18
Rapporti tra la Fondazione e il Politecnico

1. I rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto per la promozione e realizzazione delle attività che la Fondazione è chiamata a svolgere a favore del Politecnico sono regolate da specifiche convenzioni che disciplineranno i contenuti della collaborazione ed i relativi aspetti economici.
2. Le convenzioni stabiliranno altresì le modalità di conferimento dei beni, delle strutture e degli impianti, del Politecnico alla Fondazione necessari al perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.
3. Le convenzioni potranno prevedere che venga istituito un comitato guida composto da quattro membri di cui due designati dal Politecnico, due designati dalla Fondazione, con il compito di verificare lo stato di avanzamento dell'attività programmata.
4. La Fondazione potrà altresì sviluppare iniziative prospettate dagli altri enti fondatori, purché coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione e finanziariamente sostenibili, per il raggiungimento degli obiettivi che trovino autonomia di finanziamento, purché coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione.
5. L'eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale del Politecnico presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e da contratti collettivi, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali del Politecnico.

Art. 19
Cause di incompatibilità *e inconferibilità*

1. *Si applicano in relazione alle cariche di Presidente e di componete del Consiglio di Amministrazione le disposizioni di legge in relazione alle cause di incompatibilità e inconferibilità.*
2. Tutti i componenti degli organi della Fondazione dovranno possedere requisiti di onorabilità analoghi a quelli richiesti per i docenti universitari.

Art. 20
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, redatto secondo le disposizioni dettate dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori *legali* dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni e cioè entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio deve essere trasmessa a cura degli amministratori al Politecnico.

Art. 21
Scioglimento e liquidazione

1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute, la fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione, previo parere obbligatorio, dell'Assemblea dei Fondatori, e approvazione del Politecnico che nomina uno o più liquidatori.
2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati, al Politecnico a sostegno delle sue attività istituzionali, mantenendo l'eventuale utilizzo previsto dal comma 3 dell'art. 5 e dal comma 4 dell'art. 6.

Art. 22
Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal codice civile per le Fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2001, n. 254. e *s.m.i.*.

Art. 23
Norma transitoria

1. *L'art. 16 del presente Statuto avrà efficacia al rinnovo del Collegio dei Revisori legali dei Conti successivo all'esercizio finanziario dell'anno 2022.*

Milano, data della firma digitale

Il Rettore
F/to Prof.ssa Donatella Sciuto

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

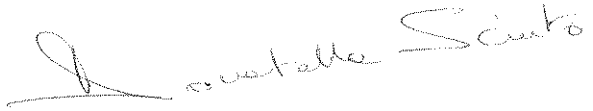

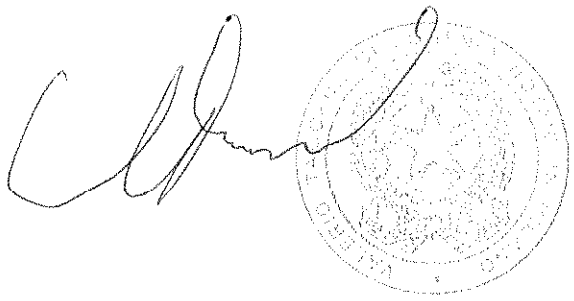

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico

(Art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dr. Valerio Tacchini, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese che la presente copia, redatta su supporto cartaceo è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata da Donatella Sciuto, conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione "Adobe Approved Trust List (AATL) e European Union Trusted Lists (EUTL)" ove risulta la vigenza all'ora della firma, avvenuta il 2023/08/28 alle ore 11:28:11 +02.00.

Milano, 05 settembre 2023

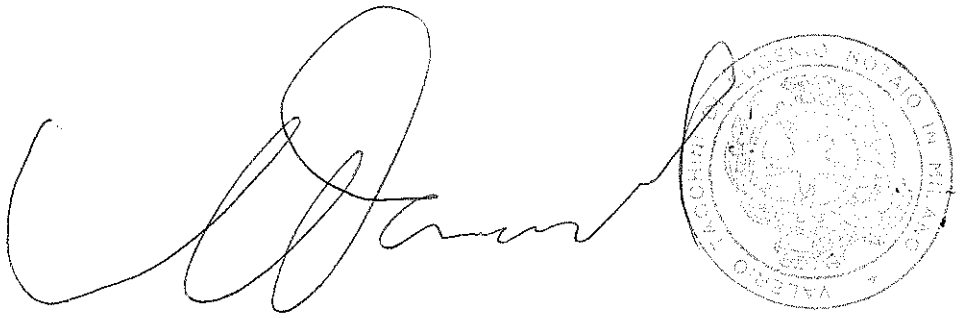

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82*art. 68 – ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Valerio Tacchini, Notaio in Milano iscritto al collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al 7 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Milano, nel mio studio in Largo Donegani n. 2, il giorno sei settembre duemilaventitre.

File firmato digitalmente dal notaio Valerio Tacchini

Firmato digitalmente da
VALERIO TACCHINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154